



ASU FC

Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**SCHEMA DI CONVENZIONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303**

Oggetto: schema di convenzione per la realizzazione di attività di co-progettazione per la realizzazione del progetto sperimentale denominato "Co-housing diffuso – la strada di casa" di cui alla D.G.R. F.V.G. n. 100 del 26 gennaio 2023.

FC23SER134 – CIG _____

TRA

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito ASU FC) C.F./P. IVA 02985660303 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo n. 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Denis Caporale, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta nomina di cui alla DGR n. 591 del 21.04.2021;

E

l'associazione/Coop _____, di seguito ETS;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2465 del 22.12.2023 veniva indetta la procedura FC23SER134 mediante pubblicazione dell'Avviso prot. n. 187935 del 22.12.2023 di indizione di istruttoria pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore e i soggetti del privato sociale con comprovata esperienza nel settore, disponibili alla co-progettazione per la realizzazione del progetto sperimentale denominato "Co-housing – la strada di casa" di cui alla D.G.R. F.V.G. n. 100 del 26 gennaio 2023;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 418 del 11.03.2024 veniva pubblicata la Determinazione di approvazione verbale e di aggiudicazione a favore dell'ETS;
- che nella giornata del 12.04.2024 si è tenuto apposito tavolo di co-progettazione tra l'ETS e la competente Direzione dei Servizi Sociosanitari – Servizi per le Disabilità, finalizzato alla stesura in maniera condivisa del progetto definitivo di co-progettazione di cui al documento Allegato;

RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA VIGENTE

- Legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore);
- DM n. 72 del 31.03.2021 Min. Lavoro P.S;
- DGR FVG n. 100 del 26 gennaio 2023;

PRECISATO

che la co-progettazione:

- ha per oggetto la programmazione attuativa degli interventi, il dettaglio delle azioni e dei tempi e le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché la stesura dei progetti personalizzati da includere nella sperimentazione;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- che l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- che la presente Convenzione non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Oggetto della presente Convenzione è il progetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante. Sarà possibile apportare eventuali modifiche al progetto mediante la sottoscrizione di specifico addendum da allegare alla presente Convenzione.

Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni di cui all'Avviso prot. n. 187935 del 22.12.2023 e della proposta sperimentale trasmessa dall'ETS in sede di istanza di partecipazione al predetto Avviso.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ETS

L'ETS s'impegna ad attuare gli interventi come previsti dall'Avviso di indizione di istruttoria pubblica sopra richiamato e più precisamente:

- ha per oggetto la progettualità di "temporary co-housing" dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico come previsto dall'art. 3 dell'Avviso di indizione di istruttoria pubblica, prevedendo il coinvolgimento attivo delle famiglie, che co-operano alle pratiche abilitative per l'abitare dei propri congiunti.;
- prevede che le soluzioni sperimentali non sono da considerarsi "strutture residenziali" e lo scopo del progetto è quello di costituire "palestre abitative" finalizzate a promuovere l'esercizio dell'abitare piuttosto che quello dello "stare in un posto" raccogliendo potenzialità e limiti e ordinando le esperienze secondo il concetto di benessere abitativo nell'interscambio tra un dentro e il fuori;
- a individuare n. 1 unità di co-housing, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (in riferimento ai principi di cui alla L. 112/2016), nell'area del territorio dell'ASU FC da reperire in locazione per il periodo di almeno un anno destinato a n. 3 persone con disturbo dello spettro autistico, anche a basso funzionamento, coadiuvate da cinque operatori;
- a individuare una casa vacanza per il periodo estivo e invernale da individuare in una località a forte impatto turistico in modo che le persone partecipino alla vita sociale di quelle località;
- a realizzare il progetto come approvato, allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- a garantire che le attività programmate siano rese con continuità, nonché a comunicare

immediatamente alla Direzione dei Servizi Sociosanitari - Servizi per le Disabilità, le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

- a presentare, a conclusione del progetto, una sintetica relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
- a sottoscrivere, in deroga all'art. 26 comma 2 D.lgs. 81/2008, gli allegati 5 e 6 del Servizio di Prevenzione e Protezione relativi alla procedura DUVRI ASU FC, per mera attività intellettuale (riunioni, incontri di coordinamento ecc..).

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'ASU FC

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale s'impegna a individuare, nel rispetto del cronoprogramma, i beneficiari del progetto di cui alla presente Convenzione, nonché a verificare periodicamente la qualità e la regolarità dell'attività svolta e i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i referenti del Soggetto realizzatore e/o colloqui con gli utenti.

ART. 4 – TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

La titolarità del progetto è della Direzione dei Servizi Sociosanitari – Servizi per le Disabilità che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

La responsabilità dell'attuazione e implementazione delle azioni co-progettate, in favore dei beneficiari, è in capo a ETS in quanto partner/attuatore.

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

- Responsabile del progetto e referente dell'ASU FC, integrato dai propri referenti tecnici e amministrativi;
- Responsabile del progetto e referente dell'ETS, eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

ART. 5- GARANZIA PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, l'ETS presta apposita garanzia del valore di € 57.666,66, pari al 10% dell'importo rimborsabile.

La garanzia prestata opera nei confronti di ASU FC a far data dalla stipula della Convenzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASU FC, per quanto di ragione, verso l'ETS, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni convenzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia si riduca per effetto del non corretto adempimento di tutte le obbligazioni, o per qualsiasi altra causa, l'ETS dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall'ASU FC.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo ASU FC ha facoltà di

dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà decorrenza dal..... e avrà durata di.....

ART. 7 – RECESSO

L'ASU FC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 6 mesi, notificato tramite PEC.

La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'ETS, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all'ETS di darne comunicazione immediata all'ASU FC sempre a mezzo PEC.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

L'ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che si impegna a svolgere che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'ASU FC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di un massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 e l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'ASU FC e dei suoi dipendenti.

L'ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'ASU FC è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 9- RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, ETS mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature/mezzi) e umane proprie, nonché finanziarie, individuate nella propria proposta progettuale.

Per la realizzazione degli interventi di cui al progetto allegato, ASU FC metterà a disposizione dell'ETS le risorse finanziarie per un importo massimo ed omnicomprensivo pari ad € 576.666,66.

ART. 10- RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA'

L'importo del contenuto riconosciuto, per il rimborso dei costi sostenuti e documentati a ETS per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione è stabilito in un massimo di

€576.666,66.

L'ASU FC si impegna a liquidare gli importi richiesti, per un importo massimo ed onnicomprensivo pari ad € 576.666,66, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione contabile prodotta dall'ETS, che deve avvenire entro il 31.08.2024 per il primo anno di attività, ed entro il 31.08.2025 per il secondo anno, fatta salva la possibilità da parte dell'ASU FC di richiedere una eventuale proroga del termine per la rendicontazione alla Direzione Centrale della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Non saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto;
- oneri per l'acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili;
- oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto;
- spese per l'ordinario funzionamento dell'ETS, qualora non riferite al progetto;
- oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'ETS;
- oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Si chiarisce fin d'ora che l'ammissione al progetto sperimentale non dà diritto ad alcun proseguimento nel rapporto convenzionale oltre e al di là della fase sperimentale e che l'eventuale messa a regime delle esperienze dovrà essere inquadrata tra le forme alternative alle strutture residenziali e correttamente inquadrata nell'ambito delle competenze dei servizi sociali dei comuni come indicato dalla Legge Regionale 16/2022.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente co-progettazione. Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della co-progettazione.

ASU FC si rende disponibile a riconoscere il rimborso con cadenza mensile.

L'ASU FC, al termine del periodo di riferimento, provvederà ad erogare eventuale saldo della quota rimborso dei costi sostenuti secondo i criteri ed entro i limiti sopra descritti.

L'ETS dovrà presentare mensilmente un rendiconto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'ETS, al fine di verificare la coerenza con quanto richiesto a titolo di rimborso ad ASU FC.

Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.

Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e costi indiretti.

I costi indiretti dovranno essere imputati in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione ossia in percentuale corrispondente al rapporto tra totale dei costi diretti ed importo globale dei costi indiretti riferiti all'intera attività svolta dall'ETS.

Il rimborso non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria.

Nel caso in cui verrà riscontrata una differenza tra l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto e quanto richiesto, si procederà a conguaglio.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.lgs. n.231/2002.

Art. 11 – CONTROLLI DOCUMENTALI

L'ETS si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'ASU FC:

- i curricula degli addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- riscontro della documentazione relativa agli strumenti e procedure utilizzate per la costruzione degli obiettivi e dei programmi personalizzati.

L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'ETS di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificandone le anomalie. Entro il termine assegnato, l'ETS, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

L'ETS dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ai fini della liquidazione del contributo, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dall'ETS in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

ART. 13- CESSIONE DELLA CONVENZIONE E CESSIONE DEI CREDITI

La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive l'ETS dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC, allegandovi copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica.

In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'ETS subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o sulla garanzia fornita dall'ETS originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'ETS è inteso come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente normativa in materia.

Non è ammessa la cessione del credito.

ART 14- FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'ETS, ASU FC, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione da parte dell'ETS in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte dell'ETS subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, la Convenzione si riterrà risolta di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASU FC di rivalersi sulla cauzione e sui crediti

maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'ASU FC, l'ETS, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ASU FC, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili (Codice di comportamento attualmente vigente: Codice approvato con Decreto D.G. ASU FC n. 1416 del 22.12.2022).

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ETS e tutti i loro incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'ETS verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub-responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

ART. 18– OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FISCALI

Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione ammonta a € 576.666,66.

La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, _____

Per ASU FC

Il Direttore Generale ASU FC

Dott. _____

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig _____

F.to digitalmente

Allegato: Progetto datato e sottoscritto dalle parti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MAGRIS

CODICE FISCALE: MGRFNC69D27G888F

DATA FIRMA: 15/05/2024 16:32:56

IMPRONTA: 70F0B5DC131052050F70BE176A14BAD8ABA6B2C513A5969F53A29102A485E115
ABA6B2C513A5969F53A29102A485E11591F722807E7E50B9E42BFD60D380767D
91F722807E7E50B9E42BFD60D380767D7EEA0321BFF8DC0EA7A00A552AEB7E5F
7EEA0321BFF8DC0EA7A00A552AEB7E5F1E958911F5DFC736280C5D6BE95BC38B

NOME: DAVID TURELLO

CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T

DATA FIRMA: 15/05/2024 16:38:37

IMPRONTA: 08B2DC69186BC5E58F3653BA2FFC4C2D131158592A2C351056F2118B79FF0695
131158592A2C351056F2118B79FF0695C16E648D8FCC3F95D1AA646A99B31BED
C16E648D8FCC3F95D1AA646A99B31BED56E090D762C870C2830AC95FDFE63795
56E090D762C870C2830AC95FDFE63795F787FC8D78DCB378BBB520D747844583

NOME: MASSIMO DI GIUSTO

CODICE FISCALE: DGSMSM70R19L483N

DATA FIRMA: 15/05/2024 16:44:22

IMPRONTA: 64B8F2AAC431ADC799E39E6ECECABB0B07B4C2A9BF1E84B67D4FDC312963A654
07B4C2A9BF1E84B67D4FDC312963A654956C1AE085D82BFBD889007AA570338C
956C1AE085D82BFBD889007AA570338CC3797C6718F3F845558325E4D9962CF1
C3797C6718F3F845558325E4D9962CF1E60BD2D6FF0C48A3FA439D2C10AF87AA

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 15/05/2024 16:50:36

IMPRONTA: 727C624503FA0DEA6B41D6EFE8E677F9264BB837733D7F497C38BF01A1F03AC2
264BB837733D7F497C38BF01A1F03AC2B83C364691F19E851EE6EFE02CD0AF9E
B83C364691F19E851EE6EFE02CD0AF9E08E15B3BB2E54C2668F4851253944BF6
08E15B3BB2E54C2668F4851253944BF64632856DF7AEBDE8763AF72310E4F6CF